

**BANDO**  
**PROGRAMMA PLURIENNALE PER LE ATTIVITA'**  
**PRODUTTIVE 2018-2020**

***L.R. N. 34 DEL 22.11.2004 "Interventi per lo sviluppo delle  
attività produttive"***

***ART. 3 L.R. N.7 DEL 29.6.2018 "Sostegno alle PMI"***

**MISURA**

**"Sostegno al sistema di garanzie in favore delle Pmi  
piemontesi attraverso l'integrazione dei Fondi Rischi dei  
Confidi"**

**REGOLAMENTO**

**per la concessione di garanzie da parte dei Confidi alle  
imprese piemontesi MPMI**



## 1. Obiettivi

La Giunta Regionale, con Deliberazione n.31-7879 del 16/11/2018, ha approvato i contenuti generali della Misura "Sostegno al sistema di garanzie in favore delle PMI Piemontesi attraverso l'integrazione dei Fondi Rischi dei Confidi" e la relativa Scheda Tecnica Allegato 1. Obiettivo della Misura è quello di favorire l'accesso al credito alle imprese (Micro, Piccole e Medie - MPMI) che abbiano sede operativa attiva sul territorio Piemontese, mediante un intervento di integrazione dei Fondi Rischi dei Confidi che consenta il rilascio - secondo un moltiplicatore determinato - di nuove garanzie.

In attuazione della suddetta Deliberazione, la Direzione Competitività del Sistema regionale, con Determinazione Dirigenziale n. 556 del 29/11/2018, ha approvato l'"Avviso pubblico per la selezione dei Confidi" (di seguito anche solo Avviso Confidi) e i relativi allegati per la selezione dei Confidi destinatari delle risorse, e con Determinazione Dirigenziale n° 581 del 06/12/2018 ha approvato il modulo di domanda per l'accesso all'Avviso.

Con determinazione dirigenziale n. 623 del 20/12/2018 la Regione Piemonte ha disposto l'assegnazione delle risorse ai seguenti Confidi (Confidi selezionati):

CONFIDARE S.C. p.a.	€ 4.707.889,66
ASCOMFIDI NORD-OVEST S. C.	€ 1.260.881,30
SVILUPPO ARTIGIANO	€ 2.937,33
CONFAFID S.C.	€ 54.801,06
ITALIA COM-FIDI S.C.A.R.L.	€ 479.198,16
COOPERFIDI ITALIA S.C.	€ 60.344,30
CONFIDI SISTEMA	€ 433.948,19

Il presente Regolamento, in attuazione dei provvedimenti regionali sopra citati, disciplina la concessione di garanzie alle imprese piemontesi MPMI da parte dei Confidi sopra elencati.

Per il contenuto integrale dell'Avviso Confidi si rimanda a quanto pubblicato sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it).

Finpiemonte S.p.A. è la società finanziaria strumentale della Regione Piemonte iscritta nell'Elenco delle società in house tenuto dall'ANAC, individuata quale Soggetto Gestore incaricato della gestione delle attività previste nel presente Regolamento e disciplinate nel contratto di affidamento il cui schema è stato approvato con D.D. del \_\_\_\_\_ (nel seguito Finpiemonte).

## 2. Riferimenti normativi

### Normativa e disciplina europea e nazionale:

- Legge n. 241/1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"



- Decreto legislativo n. 123/1998 e s.m.i. "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4 comma 4 lettera c) della legge 15.03.1997 n.59"
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/04/2005, "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", pubblicato in G.U.R.I. n° 238 del 12/10/2005, che ha recepito la Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003
- Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02)
- Comunicazione della Commissione n.2008/C 155/02 sulla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia
- Aiuto di Stato n.182/2010 "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" e successivi adeguamenti
- Regolamento n. 1407/2013 della Commissione (c.d. Regolamento "De Minimis") del 18 dicembre 2013
- Regolamento n. 651/2014 Allegato I della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, relativo alla definizione di PMI

**Normativa e disciplina regionale:**

- Legge Regionale n. 34/2004
- Legge regionale n. 7/2005 sul procedimento amministrativo;
- Programma Pluriennale per le Attività Produttive approvato con D.G.R. n. 21-7209 del 13/07/2018
- Art. 3 Legge Regionale n.7/2018

**3. Soggetti beneficiari**

I beneficiari degli aiuti in forma di garanzia sono le micro, piccole e medie imprese (MPMI), classificate secondo la definizione comunitaria vigente, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle Imprese presso le CCIAA;
- avere almeno un'unità locale operativa attiva in Piemonte;
- avere un codice prevalente di attività ammissibile, ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 ("Regolamento de minimis") - Codice ATECO 2007 indicato nella visura camerale – con le esclusioni e limitazioni indicate nell'Avviso - Allegato 1);
- essere in regola con gli obblighi contributivi, come risultante da Documento Unico Regolarità Contributivi;



- essere valutate economicamente e finanziariamente sane e potenzialmente redditizie;
- essere costituite in qualunque forma societaria, anche cooperativa.

Non sono ammissibili le garanzie concesse alle MPMI :

- che abbiano ricevuto aiuti in Regime “de minimis” oltre le soglie previste dal Regolamento CE n. 1407/2013;
- che siano qualificabili come imprese in difficoltà, così come definite dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come descritto all’art. 2 paragrafo 18.

#### **4. Interventi finanziabili e ammissibili a garanzia dei Confidi**

Sono considerati ammissibili le garanzie concesse dai Confidi per favorire l’accesso al credito da parte delle MPMI per la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento (di seguito anche solo “interventi”):

- investimenti produttivi e infrastrutturali;
- sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
- fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
- riequilibrio finanziario per la rinegoziazione dei prestiti esistenti, estinzione di linee di credito a breve e medio termine e adozione di piani di rientro dell’indebitamento (fermo restando che la MPMI non sia impresa in difficoltà).

Le suddette tipologie di intervento possono essere finalizzate anche all’avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

Gli interventi di cui ai precedenti punti, devono essere avviati da parte delle imprese successivamente alla presentazione della domanda di cui al presente Regolamento.


#### **5. Caratteristiche delle operazioni finanziarie garantibili dai Confidi**

##### **Finanziamenti:**

- aventi durata massima di 120 mesi per investimenti produttivi e infrastrutturali, capitalizzazione aziendale e riequilibrio finanziario, ovvero aventi durata massima di 36 mesi per fabbisogni di capitale circolante, scorte e liquidità;
- chirografari e non assistiti da garanzie reali;
- di importo minimo pari a € 10.000,00 e massimo pari a € 3.125.000.

##### **Fidi a breve termine:**

- aventi durata massima 18 mesi – 1 giorno
- aventi una forma tecnica funzionale all’operatività produttiva e commerciale dell’impresa, con



esclusione dei fidi a breve concessi sotto forma di scoperto di conto corrente;

- chirografari e non assistiti da garanzia reale;
- di importo minimo € 5.000,00 e massimo pari a € 1.000.000,00.

## 6. Concessione della garanzia e Agevolazione

I Confidi assegnatari delle risorse concedono in favore delle MPMI ammissibili garanzie per l'accesso al credito, secondo le modalità previste dalla DGR n.31-7879 (Allegato 1) e all'art. 5 dell' Avviso. In particolare:

- l'importo massimo garantito è fissato a 2,5 milioni di euro per singolo debitore;
- la copertura massima delle garanzie non può superare l'80% di ciascuna operazione finanziaria sottostante
- la durata della garanzia è limitata alla durata dell'operazione finanziaria garantita e non essere superiore a 10 anni, non automaticamente prorogabili.

È connessa alla concessione delle predette garanzie una "agevolazione" espressa in ESL - Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), rappresentata dalla differenza tra:

- il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga a quella prestata a valere sulla presente Misura, determinato applicando il metodo di calcolo successivamente indicato e
- il premio di garanzia versato dall'impresa al Confidi.

L'agevolazione è concessa ai sensi del Regolamento UE n. 1407 del 18 Dicembre 2013 (Regolamento *De minimis*) e calcolata in base al "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato n.182/2010). La percentuale dell'intensità dell'agevolazione (Equivalente Sovvenzione Lorda) viene determinata secondo il metodo di calcolo indicato nell'Allegato 2 dell'Avviso.

L'importo nominale dell'agevolazione ESL viene calcolato, secondo le predette modalità, dal Confidi al momento della concessione della garanzia ed è comunicato all'impresa con specifica comunicazione che attesta il valore dell'aiuto in termini di ESL.

L'agevolazione di cui alla presente Misura è cumulabile:

- con altri aiuti, concessi dalla Regione, da altri enti pubblici, dallo Stato e dall'Unione Europea, che prevedano garanzie per le medesime spese. È possibile effettuare il cumulo fermo restando il rispetto del massimale "*de minimis*" previsto dal Regolamento (UE) N. 1407/2013;
- agevolazioni fiscali statali, non costituenti aiuti di Stato, sulle stesse voci di spesa previste dal presente Regolamento. È possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione, sulle stesse voci di spesa, concessa con altre forme di favore a valere su norme legislative nazionali di natura fiscale nei limiti previsti dalle norme nazionali ed evitando in ogni caso il sovra finanziamento.



## **7. Modalità di presentazione delle domande di accesso alla garanzia**

Le domande per la concessione della garanzia, relativamente agli interventi indicati al precedente articolo 4) dovranno essere presentate dalle MPMI a uno dei Confidi selezionati fino al 30/11/2021.

I Confidi si impegnano a mettere a disposizione delle MPMI la relativa modulistica per la presentazione delle domande e a dare la massima diffusione alla misura .

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

- a) per la tipologia di intervento “Investimenti produttivi e infrastrutturali”: un piano di sviluppo aziendale (di seguito anche solo Business-Plann) su base annuale e pluriennale (almeno un triennio), con evidenza delle finalità perseguite, delle ricadute aziendali e degli investimenti da effettuare;
- b) per la tipologia di intervento “Fabbisogni di capitale circolante, scorte, liquidità” e “capitalizzazione aziendale”: una relazione descrittiva delle motivazioni della richiesta di accesso al credito garantito, con l’indicazione dell’utilizzo previsto (circolante, scorte, liquidità, capitalizzazione aziendale);
- c) per la tipologia di intervento “Riequilibrio finanziario”: una relazione descrittiva delle motivazioni della richiesta di accesso al credito garantito, con l’indicazione delle tipologie e degli importi delle linee di credito oggetto di riequilibrio;
- d) dichiarazione “de minimis” come da modello reperibile sul sito [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it);

## **8. Procedimento di valutazione**

Il Confidi selezionato procede con l’istruttoria delle domande pervenute. Potrà essere chiesta alle MPMI eventuale ulteriore documentazione necessaria alla valutazione e/o finalizzata al perfezionamento della domanda.

Il Confidi delibera la concessione della garanzia, verificando la ricevibilità della domanda nei termini di cui al presente Regolamento, e la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi sulla base delle autocertificazioni rese dalle MPMI e secondo le condizioni applicabili in relazione al rischio di credito. Il Confidi acquisisce dalle imprese le dichiarazioni di cui alla 7 lettera F dell’Avviso in merito alla dichiarazione sul “*de minimis*”.

Terminata l’istruttoria, il Confidi:

- concede la garanzia alle condizioni previste nell’Avviso, calcolando altresì l’importo dell’agevolazione espressa in ESL e comunicandolo all’impresa;
- comunica l’esito negativo dell’istruttoria motivando le ragioni che hanno determinato la non concessione della garanzia.

In caso di concessione della garanzia il Confidi provvede – ai fini della legittima concessione dell’agevolazione connessa alla garanzia rilasciata - a effettuare le dovute registrazioni sul Registro Nazionale degli Aiuti, così come indicato all’art. 7 Lettera H) dell’Avviso.

Entro 20 giorni da ciascun termine previsto all’art.7 lettera B dell’Avviso, il Confidi trasmette a Finpiemonte



l'elenco delle garanzie emesse nel periodo di riferimento, con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. In particolare le predette comunicazioni dovranno pervenire entro e non oltre le seguenti scadenze:

1. 20/01/2020;
2. 20/10/2020;
3. 20/01/2022.

## **9. Obblighi dei beneficiari**

Le imprese MPMI, con la presentazione della domanda di accesso alla garanzia prestata dal Confidi, si impegnano a:

- a) utilizzare il credito/finanziamento garantito esclusivamente per gli scopi di cui al precedente articolo 4;
- b) rispettare le indicazioni del presente Regolamento, ivi incluso il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 per la durata della garanzia;
- c) eseguire gli interventi previsti entro 36 mesi dalla data di erogazione del finanziamento/credito garantito, salvo proroghe motivate da definire con il Confidi;
- d) rispettare le condizioni previste nella garanzia concessa dal Confidi ai sensi del presente Regolamento;
- e) rispettare gli obblighi previsti dall'art. 12 della l. Regione Piemonte n.34/2004 e s.m.i.
- f) conservare la documentazione in originale o in copie autentiche o su supporti informatici al fine di consentire l'effettuazione di eventuali controlli e ispezioni che la Regione Piemonte, anche per il tramite di Finpiemonte, nonché altri soggetti previsti da leggi o regolamenti riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione di cui al presente Regolamento, come indicato al successivo articolo 10;
- g) fornire, in caso di richiesta da parte dei Confidi, durante la realizzazione dell'intervento, eventuali dati sull'avanzamento dello stesso e relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e per i 5 anni successivi alla sua conclusione;
- h) assolvere agli oneri informativi e pubblicitari in ottemperanza alla L. 4 agosto 2017 n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) art. 1 commi 125-129 e s.m.i..

## **10. Controlli**

I competenti organi della Regione Piemonte e Finpiemonte, oltre ai controlli di monitoraggio di cui all'art. 8 dell'Avviso Confidi, potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli documentali presso i Confidi, allo scopo di verificare, tra l'altro, lo stato di attuazione degli interventi, la loro conformità rispetto al presente Regolamento all'Avviso, nonché il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle MPMI ai Confidi.



Finpiemonte effettuerà Controlli in Loco ex-post sul 100% dei Confidi campionando, per ogni Confidi, almeno il 5% delle pratiche presentate. Il Confidi dovrà conservare e mettere a disposizione i documenti indicati al precedente articolo 7, oltre alla documentazione utilizzata per procedere alla concessione della garanzia di cui agli art. 3, 4 e 5, così come previsto al punto 8 dell'Avviso pubblico per la selezione dei Confidi (tutta la documentazione da fornire in fase di controllo in loco sarà dettagliata in apposita check list).

In funzione della tipologia di intervento finanziato, sarà facoltà di Finpiemonte, nell'ambito dei Controlli in Loco, richiedere, direttamente o tramite il Confidi, che l'impresa beneficiaria della garanzia e della relativa agevolazione, produca adeguata documentazione atta a dimostrare gli effetti del sostegno ottenuto (ad es. per i finanziamenti per investimenti: Fatture).


Finpiemonte provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. n. 445/2000, a verificare sulle imprese campionate la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte, in tal senso si ricorda che per ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta, l'impresa, in caso di Controllo in Loco, dovrà poter dimostrare con adeguata documentazione quanto dichiarato.

## **11. Revoche**

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, da parte dell'impresa beneficiaria della garanzia e della relativa agevolazione, Finpiemonte potrà adottare provvedimento di revoca, parziale o totale della agevolazione, espressa in termini di ESL e così come calcolata in fase di concessione della garanzia ed espressamente comunicata all'impresa beneficiaria.

In particolare, fatte salve altre conseguenze previste dalla legge, Finpiemonte potrà procedere alla revoca dell'agevolazione espressa in ESL nei seguenti casi:

- a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all'articolo 3 del presente Regolamento;
- b) qualora l'impresa non abbia rispettato gli obblighi di cui al precedente articolo 9;
- c) qualora l'impresa abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
- d) qualora l'impresa trasferisca la propria sede operativa al di fuori del territorio regionale nel periodo di validità del finanziamento sottostante la garanzia ottenuta;
- e) qualora l'impresa, nel periodo di validità della garanzia ottenuta, modifichi il proprio codice ATECO in modo da ricadere nell'ambito delle attività escluse dalla normativa sugli aiuti di importanza minore (de minimis) ai sensi del Regolamento n°1407/2013 della Commissione (c.d. Regolamento "De Minimis") del 18 dicembre 2013;
- f) qualora l'impresa, durante l'esecuzione dell'intervento, sia assoggettata a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato fallimentare o a concordato preventivo salve le ipotesi di continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/03/1942 n.267 e s.m.i., o ad altre procedure concorsuali;
- g) qualora l'impresa durante l'esecuzione dell'intervento si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto.



In caso di revoca dell'agevolazione, l'impresa beneficiaria della garanzia e della relativa agevolazione dovrà restituire un importo pari a quello comunicato al momento della concessione dell'agevolazione ai sensi dell'art. 8, maggiorato degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento garantito fino alla data di adozione del provvedimento di revoca, calcolati come infra specificato, oltre alle spese di recupero documentate.

Il tasso di interesse da applicare nei predetti casi di recupero di aiuti a seguito di revoca, o di rinuncia da parte del beneficiario dell'agevolazione, è quello stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 1402, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 19/01/2008, da applicarsi secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n° 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n° 271 del 30 gennaio 2008.

## **12. Sanzioni**

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

## **13. Procedimento di revoca delle agevolazioni e irrogazione delle sanzioni alle MPMI**

Il Procedimento di revoca dell'agevolazione e di irrogazione delle sanzioni a carico delle MPMI, sono descritte nel "Regolamento di attuazione della l.r. 3404 e s.m.i. in relazione al procedimento di ripetizione dei contributi indebitamente erogati e di irrogazione delle sanzioni amministrative ex art. 12 l.r. 3404 e s.m.i." pubblicato sul sito di Finpiemonte all'indirizzo [www.finpiemonte.it](http://www.finpiemonte.it) – sezione "Società trasparente" – Attività e procedimenti.

## **14. Regime di aiuto**

Gli aiuti alle imprese sono concessi sulla base e nel rispetto del Regolamento "de minimis", di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato (Regolamento UE. n 1407/2013 del 18 dicembre 2013 – GUUE L 352 del 24.12.2013). L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una impresa unica non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari; l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a un impresa unica nel settore trasporti su strada non può superare i 100.000,00 euro (art. 3 comma 2 del predetto Regolamento). Per impresa unica si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste una delle relazioni previste all'art. 2, comma 2, del predetto Regolamento.

## **15. Trattamento dei dati personali**

Finpiemonte tratterà i dati personali forniti dai destinatari finali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati, esclusivamente per le finalità del bando e per gli scopi istituzionali suoi propri, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito: "GDPR e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in



materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal d.lgs. 101/2018. Il trattamento dei dati può anche essere affidato, laddove necessario per il raggiungimento delle finalità sopra dichiarate, a soggetti esterni chiamati a svolgere specifici incarichi per conto del Titolare in qualità di Responsabili del trattamento, previa autorizzazione disciplinata a termini di contratto o altro atto giuridico che imponga loro doveri di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati personali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 del GDPR. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati>.

Il trattamento dei dati personali da parte dei Confidi si conforma a quanto previsto nel GDPR. Ogni Confidi fornisce la propria informativa sul trattamento dei dati personali che acquisisce, ai sensi dell'art. 13 GDPR. Per quanto concerne i dati personali di cui la Regione Piemonte venga a conoscenza (anche solo in via eventuale) con riferimento alla presente misura di agevolazione, essi saranno trattati secondo quanto previsto dal GDPR, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti per l'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella normativa citata al par. 2 del presente Regolamento. L'acquisizione dei suddetti dati personali ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti il procedimento amministrativo suindicato.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: [dpo@regione.piemonte.it](mailto:dpo@regione.piemonte.it).

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, i Delegati al trattamento dei dati sono il responsabile pro tempore della Direzione "Competitività del sistema regionale" e i dirigenti responsabili dei settori della direzione indicata, coinvolti (anche solo in via eventuale) nel trattamento. Il Responsabile (esterno) del trattamento è il CSI.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e da Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi riconosciuti per legge agli interessati. I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e successive modifiche e integrazioni).

I dati personali saranno conservati per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I suddetti dati non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

1. autorità con finalità ispettive o di vigilanza o Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge
2. società incaricate della riscossione coattiva dei crediti (SORIS s.p.a.) nei casi di mancato pagamento degli importi dovuti all'Amministrazione
3. soggetti privati richiedenti l'accesso documentale (artt. 22 ss. legge 241/1990) o l'accesso civico (art. 5 d.lgs. 33/2013), nei limiti e con le modalità previsti dalla legge
4. soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990)



5. altre direzioni/settori della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

## **16. Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L.R. n. 14/2014 e della L. n. 241/1990, il responsabile delle attività di controllo e di adozione degli eventuali provvedimenti di revoca delle agevolazioni espresse in ESL è il dott. Filippo Marzucchi, responsabile dell'area Controlli di Finpiemonte spa.

## **17. Informazioni e contatti**

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Regolamento e sulle modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti direttamente ai Confidi presso i quali è richiesta la garanzia.

Sul sito web di Finpiemonte saranno pubblicati tutti i riferimenti dei Confidi assegnatari.

Informazioni e chiarimenti sul procedimento di revoca, potranno essere chiesti a Finpiemonte, tramite il modello di richiesta presente all'indirizzo web [www.finpiemonte.it/urp](http://www.finpiemonte.it/urp) oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

## **18. Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa europea e nazionale applicabile.



